

## **STATUTO**

### **Art. 1 Denominazione**

1.1 E' costituita, nel rispetto delle vigenti normative, con sede legale in Viale Premuda 23 20129 Milano, l'**Associazione no profit di Promozione Sociale** denominata:**Prosperae Associazione delle Discipline Bio-Naturali Olistiche e del Benessere**

1.2 Quando vi sia un'esigenza di abbreviazione e se la legge lo consente, la denominazione usata sarà : **Associazione**

### **Art. 2 Oggetto**

2.1 L'Associazione, senza fini di lucro, si propone la rappresentanza, la valorizzazione delle competenze, la tutela e la crescita quantitativa e qualitativa delle attività, professionali e non, attinenti al Benessere, alle Discipline Olistiche e alle Discipline Bio Naturali

2.2 Tutte le professioni, in quanto autonome, hanno in comune:

1. l'approccio globale alla persona
2. l'utilizzo di strumenti, tecniche, elementi naturali
3. la valorizzazione delle risorse vitali del soggetto
4. la non finalità terapeutica o estetica

### **Art. 3 Finalità**

3.1 Le finalità dell'Associazione sono:

1. tutelare gli interessi di tutti gli Associati, compresa l'attività di rappresentanza degli Associati in tutte le sedi sociali, amministrative, politiche ed istituzionali a livello nazionale;
2. identificare e codificare le caratteristiche ed i profili professionali necessari e sufficienti per l'accettazione e l'inserimento nei propri elenchi degli Associati per conferire agli stessi credibilità e per tutelare la qualità del settore delle discipline Bio Naturali;
3. promuovere tra gli Associati lo scambio di esperienze e conoscenze tendenti a migliorarne la preparazione professionale e l'aggiornamento continuo, organizzando incontri, seminari, convegni, corsi, stage, e ogni altra forma di studio, ricerca, pratica volta sia all'autopromozione sia a migliorare la qualità dei servizi forniti ai consumatori, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
4. valorizzare sotto il profilo culturale, tecnico e deontologico la professionalità dell'Associato, organizzando, stimolando e sostenendo ogni iniziativa tendente alla formazione anche permanente e all'aggiornamento professionale degli Associati;
5. divulgare il proprio oggetto e le proprie finalità anche mediante l'offerta al cittadino utente di servizi/corsi/conferenze gratuiti
6. vigilare sull'osservanza da parte degli Associati della normativa vigente e di tutti i doveri di correttezza, come previsto nel Codice Deontologico e di Condotta assumendo, quando doveroso e necessario, iniziative censorie e disciplinari nei confronti degli Associati ed sperando azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti fra gli Associati ovvero tra i singoli Associati ed i terzi;
7. prestare servizi agli utenti per una corretta divulgazione ed una completa informazione sulle discipline bio naturali e professioni rappresentate;
8. perseguire le finalità come definite dal presente articolo anche mediante affiliazioni, attive o passive, con/ad altre associazioni aventi attività simili o compatibili con il proprio oggetto sociale, creando, promuovendo, partecipando ad eventi.
9. curare i rapporti con altre Organizzazioni similari, regionali, nazionali ed internazionali, potendo la stessa Associazione affiliarsi o federarsi nei vari stati europei, o affiliare altre organizzazioni;
10. promuovere rapporti e costituire organismi con Associazioni anche al di fuori delle professioni rappresentate,

che abbiano obiettivi affini, quali il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone, nonché acquisire partecipazioni in società o enti di varia natura che abbiano attività coerenti con quelle previste dallo statuto;

11. garantire la corretta informazione al pubblico attraverso uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore;

12. partecipare a bandi e concorsi che possano essere utili alla salvaguardia delle professioni rappresentate e alla loro diffusione o che possano risultare produttive agli Associati sul piano dell'esercizio della professione;

13. collaborare gestire e/o cogestire attività e strutture con/senza l'appoggio di altre categorie professionali aventi a statuto obiettivi comuni;

14. fondare, aderire e/o partecipare ad altre associazioni, federazioni, consorzi, associazioni temporanee di scopo e/o di impresa e/o altre aggregazioni che siano finalizzate, si rendano necessarie o siano utili allo sviluppo del lavoro e dell'attività professionale nel settore;

15. fornire agli Associati una copertura assicurativa (RCT) a tutela della propria attività e a garanzia dell'utenza;

16. l'Associazione, inoltre, potrà agire in giudizio a tutela dei diritti e interessi dei propri Associati, sia in proprio sia per svolgere azioni di concerto con i propri Associati e/o con altre Associazioni del settore, e ciò, sia in via cumulativa che disgiuntiva.

#### **Art. 4 Gli Associati**

4.1 Sono Associati tutte le persone fisiche che, in possesso dei requisiti definiti nel Regolamento, fanno domanda di iscrizione e che vengono ammessi all'Associazione.

4.2 Gli Associati, nell'ambito della singola professione rappresentata dall'Associazione, si dividono nelle seguenti categorie:

- Esercenti: sono coloro che esercitano una o più professioni tra quelle rappresentate dall'Associazione. Tale attività economica deve essere svolta nelle forme e con modalità previste dalla legge. Gli Esercenti assolvono l'obbligo della formazione permanente prevista dal Regolamento. Agli Esercenti viene rilasciato l'Attestato di Qualità. L'elenco degli Esercenti è pubblico per legge.

- Non Esercenti: sono coloro che, pur avendo tutti i requisiti per potersi iscrivere nella categoria degli "Esercenti", non svolgono le attività professionali rappresentate dall'Associazione. L'elenco dei Non Esercenti non è reso pubblico.

- Utenti: tutti coloro che desiderano usufruire dei massaggi/trattamenti proposti dagli associati, che desiderano frequentare dei corsi per proprio interesse personale, senza la necessità/volontà di ottenere un titolo formativo, o per partecipare agli eventi associativi, gratuiti o no.

4.3 Possono fare domanda di iscrizione all'Associazione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per almeno una delle categorie rappresentate.

4.4 Tutte le categorie di Associati godono dei medesimi diritti ed hanno gli stessi doveri.

4.5 La definizione dei requisiti, dei parametri e delle modalità che determinano l'inserimento nelle diverse categorie di Associati sono stabilite nel Regolamento stilato dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati.

4.6 Le modifiche al Regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo con ratifica dell'Assemblea ordinaria degli Associati alla prima scadenza utile.

4.7 L'iscrizione è a tempo indeterminato. La quota associativa non è trasmissibile o rivalutabile.

4.8 Tutti gli Associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto pieno di elettorato attivo e passivo e sono obbligati al pagamento delle quote associative ed integrative nella misura determinata dagli organi di governo.

4.9 La valutazione ed accettazione delle domande d'ammissione all'Associazione sono rimesse al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione; costituisce motivo, ma non unico, di non accettazione della domanda dell'Associato, l'aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

4.10 Gli Associati devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell'Associazione facendone richiesta scritta, specificando in quale professione e categoria vogliono confluire, con contestuale versamento della quota.

4.11 I nuovi Associati acquistano tale qualità all'atto della loro iscrizione sul Libro degli Associati e negli elenchi delle rispettive categorie.

#### **Art. 5 Obblighi degli Associati**

5.1 Ogni iscritto è tenuto:

1. ad osservare le norme del presente Statuto;
2. ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale ed economico assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
3. ad accettare ed osservare il Codice Deontologico e di Condotta approvato dall'Assemblea;
4. a curare il continuo aggiornamento professionale (per i soli Esercenti) come previsto e definito dal Regolamento.

#### **Art. 6 Quote associative**

6.1 Ogni iscritto dovrà versare la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché l'eventuale quota integrativa ove prevista.

#### **Art. 7 Provvedimenti disciplinari**

7.1 Qualora l'iscritto venga meno agli obblighi indicati nel presente Statuto, o contenuti nel Regolamento, sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo per comportamenti scorretti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale. Sarà sanzionato dal Collegio dei Probiviri, su segnalazione del Consiglio Direttivo, di altro Associato, di non Associato o d'ufficio per comportamenti scorretti sul piano di condotta, deontologico, etico o morale.

7.2 Le norme di comportamento e le sanzioni sono previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico e di Condotta.

#### **Art. 8 Perdita della qualità di Associato**

8.1 Si perde la qualità di Associato per:

- Dimissioni volontarie, qualora l'Associato comunichi con raccomandata A/R la volontà di rinunciare allo status di Associato. Le dimissioni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione. Il mancato versamento della quota sociale annuale, entro i termini previsti dal Regolamento, costituisce manifestazione di volontà ad esercitare il proprio diritto di recesso dall'Associazione. Tale recesso viene equiparato alle dimissioni volontarie.
- Espulsione, qualora il comportamento, gli atti e/o le omissioni dell'Associato generino gravi conflitti e/o situazioni d'incompatibilità tra l'Associato e l'Associazione, le sue finalità e/o la sua struttura organizzativa, giuridica, finanziaria e/o istituzionale. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, inoltre può essere deliberata dal Collegio dei Probiviri per comportamenti, atti e/o omissioni sul piano deontologico e di condotta, su segnalazione di un Associato, di un non Associato e/o d'ufficio. L'Associato espulso ha la possibilità di appellarsi all'Assemblea alla prima scadenza utile, restando nel frattempo sospeso.
- Morte dell'Associato. La qualità di Associato è strettamente personale e non può essere trasferita ai propri eredi.

8.2 La perdita della qualità di Associato, a qualsiasi titolo, non dà diritto alla restituzione della parte residua della quota associativa o integrativa versata.

## **Art. 9 Riesame**

9.1 Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell'espulsione stessa, l'Associato può ripresentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, il quale, sentito il Collegio dei Proviviri e accertata la decadenza dei motivi di espulsione, può disporre la riammissione dell'Associato.

## **Art. 10 Aspiranti Associati**

10.1 Gli Aspiranti Associati che intendono diventare Associati ma che non posseggono ancora tutti i requisiti, saranno annotati in apposito Libro.

10.2 I soggetti che intendono essere iscritti in qualità di Aspiranti Associati dovranno presentare domanda scritta e versare il contributo richiesto.

10.3 I requisiti e le modalità per l'accettazione della domanda degli Aspiranti Associati sono disciplinate dalle norme contenute nel Regolamento.

## **Art. 11 Rapporti con Enti di Formazione Convenzionati**

11.1 L'Associazione potrà creare rapporti preferenziali con realtà di formazione professionale pubbliche e private, di provata serietà e di adeguato livello qualitativo che si dimostrino in sintonia con l'Associazione, sia in relazione ai principi generali che agli standard minimi di formazione, che alle modalità di valutazione.

11.2 Gli enti di formazione potranno essere di qualsiasi natura giuridica, comprese le associazioni e le persone fisiche.

11.3 L'Associazione potrà, mediante un adeguato e continuo monitoraggio dell'iter formativo e delle procedure finali di valutazione degli Enti Formativi Convenzionati, validare, le valutazioni finali e/o alcune attività formative delle scuole equiparandole negli effetti alle valutazioni svolte direttamente dall'Associazione e/o inserendole nella propria attività di formazione permanente.

11.4 L'Associazione eserciterà con la Commissione Tecnico Scientifica una continua opera di monitoraggio e valutazione sulle attività in oggetto allo scopo di verificarne l'idoneità.

11.5 Il rapporto fiduciario con gli Enti di Formazione si crea attraverso la sottoscrizione congiunta di una Convenzione ad opera del Presidente su approvazione del Consiglio Direttivo.

## **Art. 12 Le Sedi Regionali**

12.1 L'Associazione promuove l'istituzione di sedi regionali su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione da parte dell'Assemblea.

12.2 In ogni sede regionale viene nominato un Responsabile che risponde direttamente al Consiglio Direttivo.

12.3 Tutti gli elementi informativi delle sedi regionali sono pubblicati nel sito web dell'Associazione.

## **Art. 13 Organi dell'Associazione**

13.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- la Commissione Tecnico Scientifica
- il Collegio dei Proviviri

- il Revisore dei Conti

#### **Art. 14 Assemblee degli Associati**

14.1 Le Assemblee degli Associati si distinguono in Ordinarie e Straordinarie.

14.2 Le Assemblee Straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono Ordinarie tutte le altre.

14.3 Sono Assemblee Straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell'Associazione o allo scioglimento della stessa.

14.4 L'Assemblea Ordinaria ha la facoltà di approvare un Regolamento ed un Codice Deontologico e di Condotta predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell'attività dell'Associazione, può modificare le norme contenute nel Regolamento e nel Codice Deontologico e di Condotta.

14.5 Le modifiche di cui al punto precedente verranno ratificate dall'Assemblea degli Associati alla prima Assemblea Ordinaria utile.

#### **Art. 15 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

15.1 Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell'Assemblea degli Associati.

15.2 Ogni anno, entro non oltre sei mesi dalla fine dell'anno sociale, deve essere convocata una Assemblea Ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all'esame e alla delibera degli Associati:

- il Rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- il Rendiconto economico preventivo;
- la Relazione Annuale del Presidente sull'attività associativa, sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- la Relazione Revisore dei Conti;
- gli altri argomenti all'ordine del giorno.

15.3 L'Assemblea degli Associati deve essere convocata anche in caso di richiesta scritta, su specifico Ordine del Giorno, di almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure di almeno il 20% degli Associati per l'Assemblea Ordinaria e 40% per quella Straordinaria. Ricevuta la richiesta, il Presidente ha l'obbligo di indire l'Assemblea che deve aver luogo entro 60 giorni, anche in locali diversi dalla sede dell'Associazione.

15.4 La convocazione all'Assemblea dovrà essere inviata agli Associati con le modalità previste da Regolamento.

15.5 La convocazione dovrà essere spedita o inviata, come da modalità prescelte all'atto dell'iscrizione, entro e non oltre 20 giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria; 30 giorni in caso di Assemblea Straordinaria.

15.6 Le convocazioni saranno pubblicate nella bacheca associativa e sul sito internet dell'Associazione.

15.7 Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione; la data e l'ora della seconda convocazione non potrà essere fissata nella stessa data dell'adunanza in prima convocazione.

15.8 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Associati che risultano iscritti nel Libro degli Associati alla data dell'adunanza ed in regola col pagamento della quota associativa.

15.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano d'età. In apertura della riunione si procede alla nomina di un

Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul libro delle Assemblee.

15.10 In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice, salvo per le materie che comportino modifiche statutarie o la messa in liquidazione dell'Associazione, nel qual caso è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta oggetto delle deliberazioni si intende respinta.

15.11 Ogni Associato intervenuto ha diritto a un voto.

15.12 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano.

15.13 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### **Art. 16 Funzioni dell'Assemblea**

16.1 L'Assemblea, organo deliberativo dell'Associazione, assolve alle seguenti funzioni:

1. decide le linee generali della politica associativa;
2. ratifica i requisiti di appartenenza all'Associazione;
3. approva il Codice Deontologico e di Condotta;
4. elegge il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, fissandone il numero dei membri. La durata delle cariche è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina; in difetto, si intendono della durata di due anni; il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, non sono rieleggibili per più di tre mandati consecutivi.
5. delibera su tutte le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;
6. assume ogni altra deliberazione in materia di interesse associativo;
7. approva annualmente il Rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'Associazione;
8. approva annualmente il Rendiconto economico preventivo;
9. delibera lo scioglimento dell'Associazione con l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 17 Consiglio Direttivo**

17.1 Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è l'organo esecutivo dell'Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:

1. delibera l'ammissione degli Associati;
2. cura la tenuta degli Elenchi degli Associati e provvede all'aggiornamento;
3. determina l'ammontare della quota associativa, del contributo integrativo e lo stato di morosità dell'Associato;
4. cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
5. vigila sull'osservanza di tutte le disposizioni emanate dall'Assemblea in materia di interesse associativo;
6. predispone il programma operativo ed approva il Rendiconto consuntivo e preventivo dell'Associazione redatto dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
7. cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione in conformità dei fini statuari;
8. nomina la Commissione Tecnico Scientifica;
9. interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati e terzi.

17.2 Il Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri compreso tra 4 e 10, elegge al proprio interno il Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

17.3 Il Vice Presidente: coadiuva il Presidente in base alle deleghe o incarichi conferitigli, rappresenta l'Associazione in

caso di:

- assenza del Presidente su delega dello stesso;
- manifesta impossibilità ad operare da parte del Presidente per cause oggettive o soggettive.

17.4 Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, provvedendo alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui abbia ricevuto incarico dal Presidente.

17.5 Il Tesoriere:

1. è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione con la redazione delle opportune annotazioni sui Libri Contabili previsti dalla legge;
2. ha la responsabilità della gestione di cassa, amministrativa, contabile, fiscale;
3. redige il rendiconto economico e finanziario consuntivo, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un commento di carattere tecnico e finanziario;
4. redige il Rendiconto economico preventivo;
5. può delegare in parte i propri poteri ad altri Consiglieri e nominare Procuratori Speciali per singoli atti rientranti nelle proprie funzioni.

17.6 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi.

17.7 Il singolo Consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.

### **Art. 18 Convocazione e Delibere del Consiglio Direttivo**

18.1 Il Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno quindici giorni prima della data fissata mediante invio di email, all'indirizzo mail specificato sul modulo di iscrizione/rinnovo annuale tessera associativa e mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca.

18.2 Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'ordine del giorno può essere modificato e/o integrato fino a sette giorni prima della data fissata.

18.3 Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha diritto di voto nelle adunanze del Consiglio Direttivo e viene conteggiato ai fini della regolare costituzione della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta oggetto delle deliberazioni si intende respinta.

18.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

18.5 Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consigliere decaduto sarà sostituito dal primo candidato non eletto.

18.6 Le dimissioni, anche non contemporanee, di almeno la metà dei Consiglieri determina la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. I Consiglieri non dimissionari rimangono in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.

### **Art. 19 Il Presidente dell'Associazione**

19.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, inoltre:

1. presiede il Consiglio Direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno;
2. stabilisce, in accordo con il Consiglio Direttivo, l'ordine del giorno delle Assemblee degli Associati;
3. in caso di assenza delega la rappresentanza dell'Associazione al Vice Presidente;
4. assume provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva

ratifica del Consiglio Direttivo;

5. può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere parte delle attribuzioni che gli competono.

### **Art. 20 La Commissione Tecnico Scientifica**

20.1 La Commissione Tecnico Scientifica ha il compito di:

1. identificare e codificare le caratteristiche e i livelli qualitativi necessari e sufficienti per l'iscrizione degli operatori all'Associazione, per ogni professione rappresentata;
2. programmare e gestire l'attività di formazione permanente (aggiornamento professionale, approfondimento tecnico, arricchimento culturale, ecc.), in sintonia ed in collaborazione con il Consiglio Direttivo.
3. organizzare e gestire, secondo modalità comuni ed omogenee definite dal Consiglio Direttivo, le attività di valutazione per l'attestazione degli Esercenti.

20.2 La Commissione Tecnico Scientifica è composta da un numero variabile di componenti di comprovata esperienza e professionalità nel ruolo a loro attribuito, secondo i parametri e con le modalità stabilite nel Regolamento e dalle delibere emanate dall'Assemblea.

20.3 I componenti della Commissione Tecnico Scientifica, almeno uno per ogni professione rappresentata, sono nominati dal Consiglio Direttivo. Al proprio interno viene nominato un Presidente.

### **Art. 21 Il Collegio del Probiviri**

21.1 Il Collegio del Probiviri garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca e rigore professionale sia presente in tutte le attività dell'Associazione.

21.2 Il Collegio del Probiviri, inoltre:

1. interviene, su richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati.
2. istruisce, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di un Associato, o per iniziativa propria, procedimenti disciplinari a carico degli Associati per comportamenti, atti e/o omissioni sul piano etico, morale e/o deontologico.

21.3 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea.

### **Art. 22 Il Revisore dei Conti**

22.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull'andamento amministrativo dell'Associazione e ne verifica i bilanci relazionando l'Assemblea.

22.2 Esso è composto da un minimo di 3 ad massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea.

22.3 L'Assemblea ha facoltà di nominare, in sostituzione dell'organo collegiale, un Revisore Unico al quale spetteranno le medesime funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 23 Incompatibilità**

23.1 Non sono incompatibili tra loro le cariche elettive degli organismi dell'Associazione.

### **Art. 24 Scadenza degli esercizi sociali**

24.1 Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 25 Patrimonio**

25.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dalle contribuzioni integrative, dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione, dai proventi e dai beni acquistati con tali somme.

25.2 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 26 Durata dell'Associazione**

26.1 La durata dell'Associazione è stabilita in 50 anni, prorogata automaticamente di anno in anno.

### **Art. 28 Modifiche Statuto e Scioglimento**

28.1 L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno la metà dei soci più uno e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

### **Art. 27 Clausola finale**

27.1 Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento dell'Associazione, non è codificato nel presente Statuto, provvederanno il Regolamento, il Codice Deontologico e di Condotta e le leggi vigenti in materia.